



S I C O M E  
conciliazione e mediazione

## **Alcune informazioni sul tentativo di mediazione:**

La mediazione è un metodo per la risoluzione di controversie che si basa sulla volontà delle parti di raggiungere un accordo comune.

In tale percorso le stesse sono assistite da un conciliatore, individuato tra gli iscritti ad un apposito elenco, che guida la loro negoziazione orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.

L'iniziativa è di una parte; SICOME contatta la controparte che può accettare o meno il tentativo di conciliazione.

Se l'incontro avviene i risultati possono essere due:

- accordo raggiunto: viene redatto il verbale di conciliazione e il procedimento si conclude con soddisfazione delle parti;
- obiettivo non raggiunto: viene redatto il verbale di mancata conciliazione e le parti possono eventualmente adire le consuete vie legali.

### **1. La convocazione delle parti**

La segreteria dell'Organismo di Mediazione provvede a fissare l'incontro di mediazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, allegando alla lettera di convocazione della controparte una copia della domanda di conciliazione, e a darne comunicazione alle parti.

Dal momento della comunicazione alla controparte, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale.

Le parti, 7 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Nel caso in cui venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

### **2. Come accettare il tentativo di mediazione**

Per aderire al tentativo di mediazione, occorre utilizzare l'apposita domanda di adesione al tentativo di mediazione da stampare e compilare manualmente ([www.sicome.it](http://www.sicome.it)).

Nel caso in cui le parti invitate, interessate ad aderire alla procedura di mediazione, fossero più di una (mediazione multiparte), occorre compilare la domanda multiparte che consente l'inserimento di più soggetti.

Tale modulistica è tuttavia disponibile anche in forma cartacea presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (tel. [0432508066](tel:0432508066), cell. [3338045173](tel:3338045173), fax. [051897290](tel:051897290)).

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione dei modelli relativi all'adesione alla procedura di mediazione consultare le FAQ sul sito dell'Organismo.

### **3. L'incontro di mediazione**

La sede dell'incontro è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.



S I C O M E  
conciliazione e mediazione

Le parti partecipano all'incontro personalmente e assistite da un avvocato nel caso di mediazione obbligatoria (capo II, art. 8, comma 1 legge 98/13 e circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013). In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente e, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo.

#### **4. Riservatezza**

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

#### **5. L'esito dell'incontro di mediazione**

Al termine della procedura di mediazione, dunque, possono esservi tre esiti diversi:

- a. le parti raggiungono un accordo;
- b. le parti raggiungono un accordo solo dopo la proposta del mediatore;
- c. le parti non raggiungono alcun accordo, anche ed eventualmente dopo una proposta del mediatore;
- d. le parti concordano per un rinvio dell'incontro.

Se la mediazione porta alla composizione amichevole della controversia (caso a), il mediatore redige un verbale contenente il testo dell'accordo, sottoscritto anche dalle parti. L'accordo, su richiesta di una delle parti, può essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo di mediazione. L'accordo omologato costituisce titolo esecutivo, ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se le parti non raggiungono alcun accordo (caso c) il mediatore redige un verbale sintetico di mancato accordo.

#### **6. La via giudiziaria**

Se il procedimento di mediazione si è concluso senza alcun accordo, le parti possono ricorrere alla giustizia ordinaria.

Nei casi in cui la mediazione non ha un esito positivo (compresa l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all'incontro), il mediatore redige comunque un verbale; dalla mancata partecipazione alla mediazione, infatti, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio successivo.

#### **7. Durata della mediazione**



S I C O M E  
conciliazione e mediazione

Il procedimento di mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.

## 8. Costi

Sono previsti € 40,00 (+ IVA) di spese di avvio del procedimento, da versare al momento del deposito della domanda di avvio a cura delle parti che attivano il procedimento e al momento del deposito dell'adesione a cura delle parti chiamate all'incontro, a titolo di avvio del procedimento, in una delle seguenti modalità:

- tramite assegno circolare direttamente presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione, al momento del deposito della domanda
- tramite bonifico bancario (IBAN: [IT32A0538737050000002095312](https://www.bancomat.it/it/iban/IT32A0538737050000002095312)) a favore della SICOME s.c. con sede legale a Udine, causale "spese di mediazione". In tal caso è necessario allegare alla domanda di mediazione la ricevuta del versamento.

L'onorario di mediazione è corrisposto in relazione a quanto stabilito dal capo III, art. 17, comma 1 legge 98/13 e circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 e secondo il tariffario stabilito dall'organismo, reperibile sul sito [www.sicome.it](http://www.sicome.it)

La mediazione obbligatoria è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità.

## 9. Agevolazioni fiscali

Sono infine previste agevolazioni fiscali. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (artt. 17.2 e 17.3 del D.Lgs. 28/2010).

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (art. 20 del D.Lgs. 28/2010 e ss. m. e. i).